

Allegato A alla determinazione 05/2026 - DINE

|                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI RICONOSCIUTI PER LE<br/>IMPRESE IN REGIME PARAMETRICO NEL CASO DI<br/>INDISPONIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **1 PREMESSA**

- 1.1 Ai fini del riconoscimento dei costi relativi ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, il TIT prevede al comma 4.1 che ciascun esercente comunichi annualmente all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici rilevanti ai fini tariffari.
- 1.2 A tal fine, ogni anno vengono attivate le raccolte dati telematiche RAB EE e Volumi di servizio erogati.
- 1.3 Ai sensi del comma 4.3 del TIT, la mancata comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini tariffari, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste per le stesse comporta, per le imprese ammesse al regime parametrico, l'utilizzo di ogni informazione disponibile e una stima delle informazioni mancanti secondo logiche di prudenza e di efficienza.
- 1.4 Il presente allegato precisa i criteri applicativi per la determinazione dei costi riconosciuti alle imprese distributrici in regime parametrico nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie, al fine di:
  - individuare fonti alternative per il reperimento delle informazioni mancanti; ovvero
  - qualora le medesime informazioni non siano desumibili da altre fonti, determinarne convenzionalmente il valore.

## **2 CRITERI GENERALI**

- 2.1 Nel caso di indisponibilità delle informazioni necessarie nelle raccolte dati RAB e Volumi di servizio relative all'annualità di interesse per la determinazione tariffaria, si ricorre, quali fonti alternative, alle dichiarazioni rese all'Autorità in raccolte dati relative ad altre annualità o alle dichiarazioni rese alla CSEA ai fini delle perequazioni, prediligendo il dato più recente fornito. Tale criterio si basa sull'assunzione di sostanziale stabilità delle grandezze prese in considerazione.
- 2.2 Qualora le informazioni non siano desumibili dalle raccolte dati RAB o dalle dichiarazioni rese alla CSEA ai fini delle perequazioni, si procede a determinarne convenzionalmente il valore secondo logiche di prudenza e di efficienza. Con particolare riferimento alle quantità di energia distribuita ed al numero di punti di prelievo, la CSEA procede alla quantificazione di tali variabili secondo i criteri d'ufficio di cui alla determina 15/2014-DIUC.

## **3 CRITERI DI RICONOSCIMENTO RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE**

- 3.1 La successiva Tabella 1 riporta, con riferimento a ciascuna delle variabili necessarie ai fini del calcolo, i criteri per la loro determinazione convenzionale nel caso di indisponibilità dei dati.

**Tabella 1 - Informazioni necessarie ai fini della determinazione del costo riconosciuto per il servizio di distribuzione e criteri per la determinazione convenzionale in caso di indisponibilità**

|                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Determinazione del costo annuo riconosciuto per il servizio di distribuzione e commercializzazione dell'energia elettrica nel regime parametrico cui alla Del. 142/2026/R/EEL</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $C_{unit,i,t}^{opex} = 663.16523 * Energia_{t-1}^{-0.0808} * Densità_{t-1}^{-0.169}$                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $C_{unit,i,t}^{opex}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Costo operativo unitario per il servizio di distribuzione, incluso il servizio di commercializzazione del servizio di distribuzione, riconosciuto alle imprese in regime parametrico, nell'anno t, espresso in euro per punto di prelievo.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| $Energia_{t-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Energia elettrica distribuita, espressa in kWh, riferita all'anno t-1:</b></p> <p><i>Indica, per ciascuna impresa, l'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali nell'anno t-1 rispetto all'anno di applicazione delle tariffe, riferita a dati di consuntivo, comunicati da ciascuna impresa. Informazione dichiarata nell'ambito della raccolta Volumi di servizio erogati.</i></p> <p>In caso di indisponibilità del dato, il medesimo è determinata sulla base dei valori comunicati nella raccolta Volumi di servizio erogati in anni precedenti e dei valori utilizzati dalla CSEA ai fini dell'applicazione del meccanismo di perequazione previsto dal TIT, dando la priorità al dato più recente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| $Densità_{t-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Densità di utenza, espressa in utenti/km, riferita all'anno t-1:</b></p> <p><i>Indica, per ciascuna impresa, il rapporto tra i punti di prelievo riferiti all'anno t-1 (al netto dei punti relativi all'illuminazione pubblica) e i km di rete (in funzione al 31 dicembre dell'anno t-1, includendo, con riferimento sia alla rete BT che MT, oltre alla lunghezza delle dorsali le diramazioni verso le utenze servite). Nel caso in cui tale variabile presenti un valore inferiore a 15 utenti/km o superiore a 54 utenti/km, si considerano rispettivamente i medesimi valori minimo e massimo, considerati floor e cap per la variabile, a meno di presentazione di istanza di riconoscimento dei valori di densità effettiva ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 142/2026/R/EEL. Informazione dichiarata nell'ambito della raccolta Volumi di servizio erogati.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di indisponibilità del dato relativo al <u>numero dei punti di prelievo</u>, il valore è determinato sulla base dei valori comunicati nella raccolta Volumi di servizio erogati in anni precedenti e dei valori utilizzati dalla CSEA ai fini dell'applicazione del meccanismo di perequazione previsto dal TIT, dando la priorità al dato più recente.</li> <li>• In caso di indisponibilità del dato relativo ai <u>km di rete</u>, il valore è determinato sulla base dei valori comunicati nella raccolta Volumi di servizio erogati relative ad altre annualità presupponendo una stabilità nel tempo del dato relativo alla consistenza delle reti.</li> <li>• Nel caso di impossibilità a determinare convenzionalmente anche un solo dato nelle modalità previste ai precedenti punti, la variabile relativa alla densità è posta pari al <i>cap</i> previsto dal comma 2.1 della deliberazione 142/2026/R/EEL.</li> </ul> |
| $C_{unit,i,t}^{capex} = 3226.17485 * Energia_{t-1}^{-0.01017} * Densità_{t-1}^{-0.98208} * e^{Vetustà_{t-1} * 0.38490}$ <p>Per le imprese in territorio montano</p> $C_{unit,i,t}^{capex} = 2408.82898 * Energia_{t-1}^{-0.01017} * Densità_{t-1}^{-0.98208} * e^{Vetustà_{t-1} * 0.38490}$ <p>Per le imprese in territorio non montano</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $C_{unit,i,t}^{capex}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Costo di capitale unitario per il servizio di distribuzione, incluso il servizio di commercializzazione del servizio di distribuzione, riconosciuto alle imprese in regime parametrico, nell'anno t, espresso in euro per punto di prelievo.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $Vetustà_{t-1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Vetustà riferita all'anno t-1</b></p> <p><i>Indica, per ciascuna impresa, il rapporto, per il perimetro MT/BT, tra immobilizzazioni nette successive al 2007 e totale delle immobilizzazioni nette relative agli investimenti effettuati fino all'anno t-1 come desumibili dalle dichiarazioni RAB. Grandezza ricostruibile sulla base delle</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><i>informazioni dichiarate nelle raccolte RAB EE.</i></p> <p>In caso di indisponibilità del dato relativo alle immobilizzazioni nette successive al 2007, il valore della vetustà al <i>t-1</i> si assume pari a zero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><i>Imprese in territorio montano</i></p> | <p><i>Imprese che, secondo la classificazione per fascia altimetrica ISTAT, servono una percentuale di territorio con altimetria superiore ai 600 metri maggiore del 50% (costruita come media delle percentuali di territorio montano dei comuni serviti, pesata per la superficie di ogni comune), ovvero le imprese che servono comuni con un dislivello altimetrico superiore ai 1000 metri. Informazione dichiarata nell'ambito della raccolta Volumi di servizio erogati.</i></p> <p>In caso di indisponibilità dell'informazione relativa all'anno <i>t-1</i>, si fa riferimento a quanto comunicato all'Autorità nell'ambito delle dichiarazioni Volumi di servizio erogati relativamente ad altre annualità, presupponendo una stabilità nel tempo del dato relativo alla classificazione delle imprese in territorio montano.</p> <p>Qualora non siano mai state effettuate tali dichiarazioni nelle raccolte Volumi di servizio erogati, l'impresa verrà considerata operante in territorio non montano.</p> |

#### **4 CRITERI DI RICONOSCIMENTO RELATIVI AL SERVIZIO DI MISURA**

- 4.1 Il comma 5.3 della deliberazione 142/2026/R/EEL prevede che i costi di capitale per il servizio misura siano calcolati sulla base di una stratificazione degli investimenti lordi di ciascuna impresa ricostruita a partire da un profilo di installazione definito secondo le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della deliberazione 237/2018/R/EEL e secondo le disposizioni dei commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, per gli investimenti effettuati a partire dall'anno 2022.
- 4.2 L'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL prevede che i costi di capitale per il servizio di misura siano calcolati tramite una stratificazione degli investimenti ricostruita sulla base di un profilo di installazione convenzionale definito a partire dal numero di misuratori elettronici complessivamente installati al 31 dicembre 2014.
- 4.3 Il dato di cui al precedente punto 4.2 è stato comunicato dalle imprese alla CSEA in ottemperanza alla raccolta dati avviata ai sensi della determina n. 5/2018 – DIEU. In caso di indisponibilità, tale dato verrà definito convenzionalmente a partire dal numero di punti di prelievo in bassa tensione dichiarati alla CSEA ai fini dell'applicazione del meccanismo di perequazione previsto dal TIT per l'anno 2014.
- 4.4 Ai sensi dei commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 106/2021/R/EEL, a partire dall'1 gennaio 2022 le imprese distributrici che servono fino a 100.000 punti di prelievo hanno l'obbligo di installare e di mettere in servizio, anche con funzionamento transitorio in modalità 1G, solo misuratori predisposti alle funzionalità 2G, secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL. Per le imprese distributrici che hanno riscontrato problemi di retrocompatibilità tra i misuratori 2G e i sistemi di *smart metering* 1G precedentemente installati, il termine è fissato al 1° gennaio 2023.
- 4.5 L'articolo 5 della deliberazione 106/2021/R/EEL, prevede che i costi di capitale per il servizio di misura siano calcolati sulla base del numero di misuratori 2G riconoscibili in ciascun anno *t*.
- 4.6 In caso di mancata comunicazione – nella raccolta RAB annuale – dei dati che concorrono alla determinazione del numero di misuratori 2G riconoscibili nell'anno *t*, si assumerà cautelativamente il loro valore pari a zero.